

PROT. 30/2022 U.
DEL 10/01/2022



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVIDS-19 (c.d. green pass) base per alcune categorie di soggetti: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022 n. 1.

Il Presidente

Visti:

- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- il D.L. decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 3 del D.L. n. 1/2022, il quale:

- **estende** "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID- 19 (c.d. green pass) base per accedere agli uffici giudiziari di cui all'art. 9-sexies del D.L. n. 22/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, e succ. modif;
- **stabilisce** che le disposizioni di detta norma non si applicano (soltanto) "ai testimoni e alle parti del processo";
- **precisa** che "l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento";

Visto il provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria in data odierna, con il quale, ad integrazione dei propri provvedimenti in data 1° ottobre e 14 ottobre 2021 (prot. 5808 e 5809) è stato disposto che:

- 1) dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che



svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.

Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo;

- 2) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. *green pass* di base;
- 3) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass* rafforzato o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Ritenuto di dovere impartire immediate disposizioni per indicare le modalità di verifica e controllo del possesso e dell'esibizione del *green pass* base da parte anche dei nuovi soggetti sopra indicati, al fine di consentirne l'accesso agli uffici giudiziari di Palmi, vale a dire Tribunale civile e penale, Procura della Repubblica, UNEP e Giudice di pace di Palmi, come dislocati, rispettivamente, nelle sedi di via Roma, di Piazza Amendola e di via N. Sauro;

Sentiti il Procuratore della Repubblica in sede, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, nonché il Dirigente amministrativo del Tribunale;

ad integrazione del provvedimento in data 14 ottobre 2021 emesso dalla scrivente Presidente unitamente al Dirigente amministrativo;

dispone

1. a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove specifiche indicazioni da parte del legislatore, gli addetti alla vigilanza - avvalendosi degli appositi telefoni cellulari che sono stati già loro forniti - controlleranno che i seguenti soggetti:
 - difensori
 - consulenti
 - periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustiziasiano in possesso della certificazione verde COVID- 19 (c.d. *green pass*) base, in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/2021, e la esibiscano all'atto dell'accesso agli uffici giudiziari delle tre sedi di via Roma, Piazza Amendola e via N. Sauro.
2. Sono esclusi dal controllo del possesso del *green pass* base i testimoni e le parti dei processi.
3. In caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valido *green pass* da parte dei soggetti indicati al punto 1, non sarà consentito l'accesso agli edifici giudiziari.

Riserva ogni ulteriore provvedimento in ordine alle misure che riguardano la vaccinazione degli ultracinquantenni e alle diverse tempistiche.

Si comunichi immediatamente:

- Agli Addetti alla vigilanza e alla società Sicurcenter;
- Al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- Al Dirigente amministrativo del Tribunale;
- All'Ufficio del Giudice di pace di Palmi;
- All'UNEP di Palmi;
- Ai Magistrati del Tribunale e ai Giudici di pace di Palmi;
- Al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 10 gennaio 2022

Il Presidente del Tribunale
Concettina Epifanio
